**Il Consiglio Comunale**

Deliberazione avente ad

**OGGETTO:**

*Deliberazione Assemblea ATA n. 16/2024 in merito alla scelta della forma di gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO2-Ancona - Acquisizione della qualità di socio nella “AnconAmbiente S.p.A.”, nonché indirettamente della sua partecipata “Sogenus S.p.A.” al 24,752%, mediante operazione straordinaria di aumento di capitale riservato della medesima società con esclusione del diritto di opzione dei soci sottoscritta attraverso apposito conferimento in denaro – Approvazione dell’iniziativa e determinazioni consequenziali*

**premesso e considerato:**

1. che oggetto del presente atto è la manifestazione della volontà negoziale dell’Ente Locale nel senso della assunzione della partecipazione nel capitale sociale della “*AnconAmbiente S.p.A.*”, quale società candidata all’affidamento in regime “*in - house providing*” del c.d. “*ciclo integrato dei rifiuti*” per il territorio di riferimento della competente Assemblea Territoriale dell’Ambito Territoriale Ottimale n° 2 - Ancona (di seguito: ATA);

**b)** che infatti con la delibera di Consiglio Comunale n.59 del 20.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, (atto sulla revisione delle partecipate ai sensi dell’art. 20 TUSP) l’amministrazione Comunale di Polverigi

b1) non ha dato indicazione dell’acquisizione della partecipazione nel capitale sociale della “*AnconAmbiente S.p.A.*” in quanto l’operazione societaria non è afferente all’assetto societario oggetto della ricognizione con riferimento al 31.12.2023 di cui all’atto n. 59/2024 adottato;

b2) che, in base al progetto presentato da AnconAmbiente S.p.A., l’operazione societaria di acquisizione della partecipazione si concretizza nel 2025, avendo preso avvio comunque nel 2024 con la delibera ATA n.16/2024 con cui *è stata disposta la conclusione del procedimento istruttorio dedicato, inter alia, alla valutazione della sussistenza dei presupposti normativamente previsti per l'affidamento in concessione con il modello dell'in-house del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'ATO2 in relazione alla domanda pervenuta da Anconambiente S.p.A (progetto di candidatura definitivo). Con la medesima deliberazione è stata approvata la relazione ex art. 14 del D.Lgs. 201/2022 approvando quale forma di gestione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO2 il modello "in house providing" (art. 14, comma 1, lett. c D.Lgs. 201/2022) come proposto da Anconambiente Spa. Il progetto di candidatura definitivo di Anconambiente Spa prevede che:*

*- la società Ecofon Conero S.p.A («Ecofon») verrà fusa per incorporazione nella Anconambiente s.p.a.. La fusione di Ecofon in Anconambiente, renderà i Comuni soci della Ecofon soci diretti di Anconambiente Spa;*

*- i comuni dell’ATO che non acquisiscono la partecipazione indirettamente o tramite la fusione per incorporazione di Ecofon assumono la partecipazione nel capitale sociale della* ***“****AnconAmbiente S.p.A.”*

b3) che il presente atto costituisce espressione della volontà dell’Amministrazione Comunale di Polverigi di acquisire la partecipazione nella società “AnconAmbiente S.p.A.”, al fine dell’ ’affidamento “in house” del servizio di gestione integrata dei rifiuti dell’ATO2 così come deliberato dall’ATA con delibera di Assemblea d’Ambito n.16 del 27.09.2024 e, indipendentemente dal percorso di affidamento avviato dall’ATA, di consentire ai Comuni proprietari delle società in house interessate di disporre nel più breve tempo possibile di un operatore economico, esito dell’aggregazione delle gestioni preesistenti, in grado di concorrere con altri operatori economici nel caso in cui il procedimento per l’affidamento in house non giunga a buon fine, salva comunque la nuova scelta che la competente ATA adotterà quanto alla forma di gestione;

b4) che la partecipazione che l’Amministrazione Comunale intende acquisire con il presente atto integra l’elenco delle partecipazioni possedute così some risultanti dalla ricognizione approvata con atto di Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2024 e che verrà relazionata nella prossima ricognizione delle partecipate ai sensi dell’art.20 del Dlgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i.;

**c)** che, in particolare, il presente atto – e la conseguente acquisizione della qualità di Socio della menzionata “*AnconAmbiente S.p.A.*” da parte di questo Comune – si inseriscono nel percorso amministrativo di corretta configurazione del regime “*in - house providing*” per l’affidamento in questione, con particolare riguardo alle relazioni intersoggettive tra i Comuni partecipanti all’Assemblea dell’Ambito Territoriale Ottimale n° 2 – Ancona e la medesima ATA affidante nonché tra i predetti Comuni ed il candidato per l’affidamento;

**d)** che, in particolare, la competente Assemblea Territoriale dell’Ambito Territoriale Ottimale n° 2 – Ancona ha adottato – con propria deliberazione n° 16 del 27.09.2024 (ALLEGATO A) avente ad oggetto "*Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO 2 Ancona" (ex art. 14 D.Lgs. 201/2022)*"– la scelta della forma di gestione “*in - house providing*” del servizio del c.d. “ciclo integrato dei rifiuti” per il proprio territorio e che la delibera ATA n. 16/2024 presuppone una serie di operazioni societarie comunali, sulla base del Progetto di candidatura ricevuto da Anconambiente S.p.A.;

**e)** che – appunto entro tale quadro così delineato – la “*AnconAmbiente S.p.A.*” ha proposto la propria candidatura per l’affidamento in regime “*in - house providing*”, nel contesto di un progetto preordinato alla realizzazione e perfezionamento di apposito processo di concentrazione e comunque aggregazione delle gestioni esistenti nonché dei relativi servizi, mediante apposita apertura agli Enti Locali del territorio di riferimento del capitale sociale della “*AnconAmbiente S.p.A.*” – da sottoscrivere in natura ovvero in denaro – nella prospettiva di:

**e.1)** ricevere in conferimento il ramo di azienda relativo alla gestione dei rifiuti oggi in mano ai 3 gestori in - house attuali (Jesiservizi s.r.l., CIS s.r.l. e Sogenus s.r.l.), che diventano soci di AnconAmbiente S.p.A. consentendo così ai loro Comuni soci di partecipare indirettamente alla Società;

**e.2)** ricevere in conferimento dai Comuni che gestiscono in economia i beni ed il personale relativo alla gestione dei rifiuti;

**e.3)** consentire, tramite partecipazione in denaro, ad una apertura del capitale sociale a tutti i Comuni partecipanti al territorio dell’ATA Ancona;

**e.4)** predisporre un assetto di compagine sociale, utile al perfezionamento della successiva fusione per incorporazione della “*Ecofon s.r.l.*” ed al conseguente ingresso nel capitale sociale della “*AnconAmbiente S.p.A.*” dei Comuni già soci della predetta “Ecofon s.r.l.” e segnatamente dei Comuni di Osimo, Filottrano, Numana e Sirolo, la cui realizzazione ed il cui relativo perfezionamento saranno oggetto di apposite deliberazioni dei Comuni soci, ove necessarie, nonché dei competenti organi assembleari della Società;

**e.5)** completare, in tal modo, la progressiva e graduale gestione di tutto il territorio, così come stabilito dalla Delibera ATA n° 16/2024~~,~~ articolata in una “*duplice fase*” rispettivamente costituita:

**e.5.1)** per la FASE 1 (da avviare entro il 01.04.2025 per entrare a regime entro due anni dall’avvio del servizio): dall’avvio del servizio per i territori comunali di Agugliano; Ancona, Camerano, Camerata Picena, Castelbellino, Castelfidardo, Castelplanio, Cerreto d'Esi, Chiaravalle, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Jesi, Filottrano, Genga, Maiolati Spontini, Mergo, Montecarotto, Montemarciano, Monte Roberto, Monte San Vito, Numana, Osimo, Offagna, Poggio San Marcello, Polverigi, Rosora, San Paolo di Jesi, Serra San Quirico, Staffolo, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Serra de' Conti, Sirolo;

**e.5.2)** per la FASE 2 (da avviare entro il 01.04.2026 per entrare a regime entro due anni dall’avvio del servizio): Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Monsano, Morro d'Alba, Ostra, Ostra Vetere, San Marcello, Senigallia e Trecastelli;

**f)** che il processo sopra illustrato è finalizzato, dunque, a pervenire alla costituzione di un unico soggetto gestore, senza costituzione di nuove società ed anzi riducendo quelle oggi presenti sul territorio, mirando perciò ad una generale razionalizzazione dei costi del servizio ed alla razionalizzazione del servizio stesso, così da contenere al massimo le tariffe e ad ottimizzare la qualità del servizio;

**g)** che, ridotta ai suoi caratteri essenziali, l’operazione prevede, dunque, un aumento di capitale sociale con sacrificio del diritto di opzione dei soci attuali della AnconAmbiente S.p.A. con l’apertura del capitale sociale a tutti i Comuni facenti parte dell’ATA Ancona, nonché con una successiva fusione per incorporazione per quel che riguarda la società Ecofon s.r.l., e si può ritenere quale operazione rientrante nelle previsioni di cui all’art. 10, comma 2 del D.Lgs. n° 175/2016, visto che le società coinvolte risultano gli unici operatori totalmente pubblici idonei operanti nel territorio interessato;

**h)** che l’obiettivo ultimo è, dunque, quello di concentrare le gestioni esistenti nel gestore unico, individuato nella “*AnconAmbiente S.p.A.*”, alla quale partecipino, direttamente ovvero indirettamente, tutti i Comuni presenti nel territorio della ATA di Ancona, secondo la configurazione illustrata dallo schema che segue:

Immagine che contiene testo, schermata, Carattere, diagramma

Descrizione generata automaticamente

**i)** che il presente atto, vertendo sulle ragioni di acquisto della partecipazione al capitale sociale dell’operatore economico candidato all’affidamento in regime “*in - house providing*”, rinvia, quanto alle ragioni di scelta circa la modalità di organizzazione del servizio pubblico locale nella predetta forma “*in - house providing*”, al contenuto degli atti adottati sul punto dalla competente Assemblea di ambito, unica titolare delle attribuzioni nonché competenze amministrative in tema di organizzazione del servizio pubblico locale per il territorio di riferimento, ivi compresi i poteri di affidamento del servizio medesimo, di cui è titolare esclusiva;

**j)** che tali motivazioni – così come elaborate dalla competente Assemblea di Ambito – sono comunque condivise e fatte proprie nella presente delibera, nei circoscritti limiti di competenza di questo Ente Locale ad assumere atti e provvedimenti in materia; in particolare si condivide la scelta di arrivare ad un gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti così da ottenere una maggiore efficienza ed una maggiore capacità di investimento, come dimostrato dal piano economico finanziario asseverato (ALLEGATO C );

**k)** che va richiamata, peraltro, la circostanza che la scelta della modalità di gestione sia stata adottata dall’ATA non oblitera la necessità per l’amministrazione comunale di fornire una motivazione analitica in ordine ai profili indicati dall’art. 5 del TUSP a tal fine specificando preliminarmente:

* che, nel caso specifico di questo Comune di Polverigi l’acquisizione di tale partecipazione viene ad essere operata in modalità “*diretta*” – vale a dire mediante acquisto di quote di capitale sociale direttamente da parte dell’Ente Locale;
* che deve essere preso atto dei contenuti della relazione illustrativa approvata dall’Organo Amministrativo della “*AnconAmbiente S.p.A.*” in data 28.02.2025, giusto verbale (ALLEGATO B), avente ad oggetto la proposta di aumento di capitale sociale, con sacrificio del diritto di opzione, redatta in rispetto a quanto previsto per le Società per Azioni ai sensi dell’Art. 2441 Cod. Civ.;
* che si prende atto dei valori di perizia (ALLEGATO E) e che portano il patrimonio netto della società prima dei conferimenti in denaro **all’importo di 12.518.076,25,** come illustrato nel verbale del CdA di Anconambiente del 28.02.2025 (Allegato B) che motiva, tra le altre cose, l’entità del conferimento stesso;
* che è intendimento di questo Comune approvare il complessivo progetto sopra illustrato e conseguentemente di acquisire – mediante la sottoscrizione, nelle forme del conferimento in denaro, sopra illustrato, dell’aumento di capitale riservato deliberato in data 28.02.2025 dal CDA di AnconAmbiente S.p.A. con esclusione del diritto di opzione per i soci già esistenti – la qualità di socio della predetta AnconAmbiente S.p.A., precisando:
* che l’importo di versamento in denaro, pari ad euro 1.211,995, avviene sulla base del valore proposto dall’organo di amministrazione di AnconAmbiente S.p.A. e quindi ad euro **24,2399** per azione di cui 10,00 a capitale sociale e **14,2399** a fondo sovrapprezzo azioni
* che, per effetto della menzionata sottoscrizione di aumento di capitale sociale, la partecipazione del Comune al capitale sociale della menzionata AnconAmbiente S.p.A. risulta pari a n**. 50** azioni ordinarie;

**l)** che va specificato preliminarmente inoltre che, sotto distinto ma connesso aspetto, questo Comune è, comunque, partecipe ai sensi Art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n° 138/2011 dell’ATA affidante, in qualità di componente dell’Assemblea di quest’ultima, e che – ai fini della esatta configurazione del modello c.d. “*in - house providing*” e comunque dell’articolazione organizzativa tra soggetto affidante e soggetto affidatario –deve essere mantenuta la partecipazione del Comune all’interno del capitale sociale del soggetto affidatario del servizio in questione;

l bis) che questo comporta la partecipazione indiretta anche nella società Sogenus di cui AnconAmbiente detiene una partecipazione e che è comunque coinvolta nella operazione;

**m)** che – in relazione a tale esigenza di assunzione da parte di questo Comune (così come degli altri Comuni componenti dell’Assemblea Territoriale di Ambito) della partecipazione di capitale “*diretta*” (ovvero “in*diretta*”) nella società che risulterà esito del processo aggregativo utile alla corretta configurazione “*in - house providing*” – deve essere osservato:

* che l’Art. 4 – rubricato come “*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*”) – del D.Lgs. n° 175/16 stabilisce che:

“*1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”;

“*2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate”, tra cui la “produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*”;

* che l’esatta interpretazione delle disposizioni sopra richiamate chiarisce, pertanto, che:
* le amministrazioni pubbliche – tra cui sicuramente gli Enti Locali – possono costituire una società di capitali e mantenerne la partecipazione qualora la Società debba essere adibita alla “*produzione di un servizio di interesse generale”, come, nel caso in esame, sicuramente è il c.d. “ciclo integrato dei rifiuti*”;
* tale decisione di assunzione della relativa partecipazione è sottoposta ad un “*onere di motivazione analitica*”, che renda espressamente conto del percorso di affidamento intrapreso dall’ATA, ai cui atti, ivi inclusi quelli istruttori (comprensivi della relazione ex art.14 del D.Lgs. 201/2022) deve essere operato un espresso rinvio tenuto anche conto che solo a seguito della delibera di affidamento e della relativa relazione istruttoria ex art. 17 del D.Lgs. 201/2022 il proponendo gestore sarà individuato come gestore d’ambito.

In particolare, si richiamano le conclusioni di sintesi della relazione ex art. 14 del D.Lgs. 201/2022:

*CONCLUSIONE: LA FORMA DI GESTIONE PRESCELTA*

*Nel caso dell’ATO2 appare ragionevole la scelta della forma di gestione in house (chiaramente presupposto il buon esito delle operazioni societarie di competenza comunale ex art. 5 TUSP necessarie a configurare il modello gestionale proposto da AnconAmbiente Spa e fatte salve intervenienti prescrizioni da parte dei soggetti istituzionali competenti nel percorso di affidamento):*

* *rispetto al profilo di legittimità giuridica del modello di affidamento: nel configurando modello di gestione (ove AnconAmbiente Spa si configurerà come Gestore d’Ambito) è riscontrabile la sussistenza di tutti i requisiti previsti per la forma di affidamento diretto a società in house. La compagine societaria di AnconAmbiente sarà partecipata (direttamente o indirettamente) da tutti i comuni dell’ATO2 che insieme deterranno il 100% del capitale sociale, senza la presenza di partecipazioni private; la società sarà sottoposta al controllo analogo congiunto dei comuni soci, sarà attiva per la gestione integrata dei RU e opererà prevalentemente a favore di comuni soci (rispondendo così al requisito dell’attività prevalente);*
* *In relazione agli aspetti sociali ed ambientali: la forma di gestione in house attraverso il controllo penetrante che le è insito e connaturato, consente di rispondere più efficacemente al compito della Pubblica Amministrazione di curare l’interesse della collettività di riferimento (che assomma la dimensione economica, sociale e ambientale) garantendovi l’allineamento degli obiettivi gestionali. Il modello gestionale proposto risponde anche alla esigenza di sostenibilità sociale garantendo la stabilità occupazionale -oltre che del soggetto pubblico aggregatore e delle preesistenti società pubbliche già operanti nel settore attraverso il conferimento dei rami d’azienda- anche delle gestioni uscenti proponendo, nel rispetto della normativa vigente, il riassorbimento totale del personale coinvolto.*

*Il modello gestionale proposto, inoltre, adotta, tra le altre iniziative, un approccio integrato per la misurazione, la riduzione e la compensazione dell'impronta ambientale dei servizi di igiene urbana, con l’obiettivo di sviluppare la sostenibilità ambientale attraverso l'implementazione di pratiche di gestione dei rifiuti a basso impatto ambientale e l'adozione di strategie di compensazione.*

* *In relazione alla qualità del servizio: Il modello gestionale proposto contiene una strategia di intervento nel periodo del nuovo affidamento satisfattiva delle esigenze rilevatesi e vantaggiosa per la collettività di riferimento in quanto rispondente in termini di coerenza e completezza alle previsioni della progettazione d’ambito (si rinvia a B.3.4 e ALLEGATO 1).*

*In coerenza con la progettazione d’ambito, livelli qualitativi superiori rispetto a quelli presenti nelle gestioni esistenti con particolare riferimento:*

* *ai livelli di qualità tecnica e contrattuale particolarmente performanti (allineati allo schema regolatorio IV ovvero allo schema di livello qualitativo più elevato previsto dalla Delibera ARERA 15/2022/R/rif) come anche integrati dal Progetto di candidatura definitivo al paragrafo “Standard generali di qualità contrattuale e tecnica”;*
* *agli obiettivi minimi di raccolta su tutti i comuni;*
* *alle modalità di raccolta, che passano in tutti i Comuni dalla raccolta stradale al porta a porta/alle isole informatizzate/al conferimento presso il Centro di Raccolta (CdR);*
* *all’impiego pieno dei Criteri Minimi Ambientali nonché della regolazione ARERA su tutto il*
* *territorio dell’ATO2;*
* *alla creazione e informatizzazione su base d’ambito di una Banca Dati Utenze, sul quale far ruotare tutte le componenti del modello gestionale ed organizzativo.*
* *In relazione ad altri possibili effetti sulla finanza pubblica: come dimostrato dall’allegato PEFA (ALLEGATO 2), gli investimenti previsti nel servizio affidato non sono in alcun modo sostenuti dagli Enti locali. Posto che anche l’applicazione del metodo tariffario ARERA (e la disciplina dell’equilibrio economico finanziario) ne costituisce una garanzia, anche il rafforzamento della capacità patrimoniale della società in house giova a garantire i bilanci degli enti locali dalle eventuali conseguenze economico-finanziarie, ad es., di un disequilibrio della gestione e/o di perdite d’esercizio e/o della liquidazione della società. In coerenza a quanto sopra è stata introdotta apposita disciplina Statutaria all’art. 41 “Disciplina degli utili”. Tutto ciò contribuisce a generare un sostanziale effetto di impatto nullo sulla finanza pubblica.*

*Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria dell’operazione di costituzione o di acquisto di partecipazioni societarie, saranno le Amministrazioni comunali ad essere direttamente chiamate a dar conto della compatibilità degli investimenti finanziari iniziali per l’acquisizione della qualità di socio con gli strumenti di bilancio, tenendo conto anche dell’art. 3 bis del D.L. 138/2011 convertito con modificazioni dalla L. 148/2011. A tale proposito, per quanto riguarda le partecipazioni indirette al configurando Gestore d’ambito, si richiama che tale aspetto è già stato vagliato con l’affidamento del 2017 (cfr. pt. 53 sentenza del Cons. Stato sez. V n. 6459/2018; pt. 56 sentenza del Cons. Stato sez. V n. 6456/2018); mentre per quanto riguarda i casi di partecipazione diretta alla società in house AnconAmbiente Spa, ragionevolmente la partecipazione dei nuovi soci sarà pulviscolare.*

* *Rispetto agli investimenti: le previsioni sviluppate dalla Società proponente vedono risorse rilevanti dedicate all’ottimizzazione e mantenimento del sistema, in un contesto comunque di contenimento del conseguente impatto tariffario sugli utenti, grazie ai connessi efficientamenti; si evidenziano, tra l’altro, investimenti legati all’ottimizzazione dei servizi sul territorio (raccolta, spazzamento e igiene urbana in genere) e all’attivazione della tariffazione puntuale.*
* *Sotto il profilo dei costi del servizio per l’utenza: si rileva come il Piano Tariffario presenti uno sviluppo negli anni con una dinamica di incremento contenuta, che beneficia anche di detrazioni riconosciute dal Gestore rispetto ai costi efficienti altrimenti emergenti dal MTR-2 ARERA; l’analisi di benchmark, in particolare con riferimento al confronto con altri territori che sono stati interessati da affidamenti a livello di ATO o SubATO tramite gara, ma con il supporto anche degli altri esaustivi riferimenti di benchmark esposti, mostra come il costo complessivo previsto per il territorio dell’ATA, e conseguentemente l’associata ricaduta tariffaria, sia significativamente al di sotto dei valori medi di settore.*
* *Dal punto di vista dei costi del servizio per gli enti soci: come rilevato nella presente Relazione, l’affidamento oggetto di analisi rientra nella regolazione ARERA comprendente l’adozione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), che si fonda sul principio di determinazione delle entrate tariffarie sulla base del riconoscimento dei costi efficienti. Ciò significa che il meccanismo alla base del sistema tariffario del settore implica la copertura dei costi riconosciuti tramite i ricavi da entrate tariffarie, generando un impatto sostanzialmente nullo sulla finanza pubblica. Inoltre si evidenzia che il progetto prevede un significativo re-investimento degli utili a supporto del miglioramento della gestione a beneficio del territorio e degli utenti.*

**n)** che – quanto ai contenuti del progetto sopra illustrato – sembra ragionevole osservare che:

**n.1)** l’operazione, soprattutto, sotto il profilo gestionale, consente di poter arrivare ad una soluzione graduale di assorbimento delle gestioni preesistenti, mediante l’integrazione dei rami di azienda attuali e quindi evitando stress organizzativi e procedendo per fasi;

**n.2)** l’aggregazione, ancora, permette, come illustrato nel piano economico finanziario asseverato, di ottenere da subito (2025-2026) sensibili economie di spesa, in particolare, per quanto riguarda:

**n.2.1)** costi delle materie prime: i vantaggi ottenibili grazie all’aggregazione si manifesteranno da subito nell’anno 2025 e giungeranno a consolidarsi nel 2026;

**n.2.2)** l’uniformazione delle modalità di raccolta e degli impianti di conferimento ~~di queste~~ delle frazioni differenziate (ivi inclusa, ad es. la componente vetro, plastica e lattine “*VPL*”) condurrà alla riduzione dei costi, sottolineando che l’approccio prudenziale tenuto nel Piano (cfr. PPO -Premessa metodologica ed obiettivi del PPO) fa prevedere ulteriori possibilità di efficientamento;

**n.2.3)** la “*Qualità–Evoluzione*” secondo le indicazioni del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (c.d. “*TQRIF*”): la necessità di uniformare le performance in tema di qualità regolata porterà a efficientare i processi ad essa connessi dal 2025 per raggiungere il primo obiettivo di conferma della collocazione in «schema 2» dal 2026. Il successivo passaggio sarà a «*schema 4*» a partire dalla data di ingresso del servizio a regime;

**n.2.4)** il personale: già dal 2025 sarà possibile razionalizzare alcune delle attività amministrative connesse alla gestione della TARI; rinunciando ad ulteriori inserimenti di personale che sarebbero stati altrimenti necessari e che, in attesa della conclusione della operazione di aggregazione, le società coinvolte hanno ad oggi rinviato;

**n.2.5)** quanto sopra affermato trova conforto e dimostrazione nel piano economico-finanziario della società, redatto con l’ausilio di una primaria società di consulenza e asseverato da una società di revisione terza ed indipendente (ALLEGATO C);

**n.2.6)** Posto il criterio “dell’ambito territoriale ottimale -ATO” occorre prescindere da una logica ancorata al criterio del costo a livello del singolo Comune e considerare l’area vasta ed i vantaggi della sua gestione. Tali vantaggi, condivisi dal presente comune, sono quelli evidenziati nella relazione ex art. 14 del D.Lgs.201/2022 e in tutta la documentazione prodotta dal proponendo gestore.

**o)** è bene sottolineare che l’operazione, con la crescita di “*standing*” della Società e in caso di buon esito del percorso per l’affidamento in house, comporta evidenti benefici in termini di affidabilità bancaria, con la conseguente possibilità di spuntare condizioni migliori ed anche di qualità amministrativa, arrivando ad esempio, rispetto all’attuale situazione di estrema frammentazione, a disporre di una stazione unica appaltante ed anche di un unico ufficio preposto alla gestione della TARI e della futura tariffa corrispettiva, nonché ad una migliore capacità di seguire le procedure a ciò conseguenti;

**p)** osservato – alla luce di tutto quanto sopra – che: **p.1**) avere una unica Società assicura che non vi saranno sovrapposizioni di servizio né di territorio; **p.2)** fin da ora verranno sfruttate le sinergie per le funzioni accentrabili, realizzando quindi quelle necessità di contenimento dei costi di funzionamento di cui all’art. 20 del D.Lgs. 175/2016; **p.3)** la graduale assunzione nel servizio in tutto il territorio dell’ATA Ancona rafforzerà ulteriormente la capacità di servizio della Società;

**q)** che il piano economico finanziario asseverato consente di ritenere che la società si manterrà in equilibrio economico e finanziario per tutto il periodo di piano, garantendo quindi che non saranno necessari successivi interventi sul capitale da parte dei Comuni Soci (ALLEGATO C);

**r)** che tale partecipazione al capitale della AnconAmbiente S.p.A. verrà effettuata tramite conferimento in denaro per euro 1.211,995 e che tale modalità di sottoscrizione del capitale sociale trova copertura al cap. 6000 denominato “**PARTECIPAZIONE SOCIETA' ANCONAMBIENTE” –** cod. bil 09.03-3.01.01.02.002;

**s)** che, con riguardo agli eventuali obblighi contabili di questa Amministrazione comunale eventualmente scaturenti dal presente deliberato, deve essere osservato che, in ragione di quanto dimostrato nel piano economico-finanziario asseverato, non vengono ravvisate ragioni per effettuare accantonamenti – ulteriori rispetto a quelli direttamente implicati dalle previsioni di spesa del presente deliberato medesimo – con particolare riguardo a quelli posti ai sensi dell’art. 3 bis, c. 1 bis del DL 138/2011, anche alla luce di quanto confermato dalla giurisprudenza formatasi sul punto (C.d.S., Sez. V, sent. n° 6459 del 16.11.2018), la quale in particolare chiarisce che in ogni caso l’accantonamento è correlato alle “*risorse necessarie a sottoscrivere il capitale sociale*”, (par. 53 sentenza citata), eventualità non ricorrente nella fattispecie quantomeno qualora il Comune provveda contestualmente all’acquisizione della qualità di socio al versamento in denaro sopra menzionato e che quindi non vi è necessità di ulteriori stanziamenti di bilancio;

**t)** che ricorrono, altresì, i presupposti per rendere atto della compatibilità con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, stante che l’operazione non prevede un intervento finanziario da parte dei soci, se non limitato alla necessità di fare aderire alla Società stessa tutti i Comuni dell’ATA Ancona, e rappresenta, nei suoi aspetti essenziali, una operazione rispondente a quanto disposto dal D.Lgs. n° 152/06, in un ambito territoriale ottimale per il quale le disposizioni nazionali prevedono comunque un solo soggetto gestore, ferma la autonomia organizzativa dello stesso;

**u)** che – appunto in ragione della nuova configurazione societaria della “*AnconAmbiente S.p.A.*” (la quale, nel contesto del complessivo disegno sopra illustrato, previa delibera ATA ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 201/2022 assumerà il ruolo di gestore unico d’ambito) – risulta necessario, tanto per i Comuni già Soci quanto per quelli che assumono oggi la qualità di Soci, adottare il nuovo statuto che regolerà il funzionamento della Società (cfr. ALLEGATO D1 costituito dal nuovo statuto sociale della AnconAmbiente S.p.A.);

**v)** che – analogamente a quanto sopra per le nuove previsioni statutarie ed in relazione, specificamente, all’osservanza dell’Art. 16 del D.Lgs. n° 175/2016 – si rende necessaria la stipula di un accordo tra i soci, finalizzato a dare effettiva attuazione dell’esercizio del controllo analogo congiunto previsto dalla normativa in materia e che qui si concreta nel cd. “*Regolamento del controllo analogo congiunto in AnconAmbiente S.p.A.*”, il quale è suscettibile di essere inteso quale “patto parasociale” tra i Soci della compagine sociale della “*AnconAmbiente S.p.A.*” (cfr. ALLEGATO D2 recante il c.d. “*Regolamento di controllo analogo*”);

**w)** che sia lo statuto del proponendo gestore unico sia il regolamento di controllo analogo sono stati, oltre che condivisi tra i soci, anche sottoposti alla competente ATA, la quale li ha ritenuti idonei alla corretta configurazione del controllo analogo degli enti soci e quindi rispondente al requisito funzionale “*regime in - house providing*”;

**x)** che le società interessate sono tutte società in *house providing;*

**y)** che la decisione in questione deve essere assunta – così espressamente ci riferisce l’Art. 7 del D.Lgs. n° 175/16 e s.m.i. (rubricato come “*Costituzione di società a partecipazione pubblica*”) – da parte del Consiglio Comunale nel caso di partecipazioni comunali, segnalando che, in particolare, la lettera c) del comma 1 del citato D.Lgs. n° 175/16 e s.m.i. stabilisce che: “*1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata” con “c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali*”;

**z)** che la deliberazione così adottata dal Consiglio Comunale deve essere, quindi, seguita da una specifica procedura di nuova introduzione avvenuta con la recente Legge n. 118 del 2022, la quale ha introdotto una nuova formulazione del comma 3 dell’Art. 5 del D.Lgs. n° 175/16 e s.m.i., il quale – nel testo recentemente innovato appunto dall'art. 11, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della legge L. n. 118 del 2022 sopra citata – oggi prevede che:

“*3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell’atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l’amministrazione può procedere alla costituzione della società o all’acquisto della partecipazione di cui al presente articolo*” (così come appunto introdotto);

**aa)** che la norma in questione (appunto il nuovo testo del comma 3 dell’Art. 5 del D.Lgs. n° 175/16 e s.m.i. così come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera a), numero 3), della legge n. 118 del 2022) precisa, altresì, che: “*4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è* competente *la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all’amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l’amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni*”;

**bb)** che tale procedura deve essere estesa – per coerenza sistematica nel corpo del D.Lgs. n° 175/16 citato – anche alle partecipazioni c.d. “*indirette*” (cfr. Art. 2, rubricato come “*definizioni*”, del D.Lgs. n° 175/16 citato, comma 1° lett. g), secondo cui si intende per «*partecipazione indiretta*», la “*partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica*”;

**cc)** che ai sensi dell’art. 5 TUSP gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate e che nel caso di specie la consultazione è stata eseguita dal … al ....

**dd)** che tutte le sopra richiamate confermano la necessità di procedere alle delibere dei Consigli Comunali in ordine alla acquisizione delle partecipazioni di capitale sociale utile alla corretta configurazione “*in - house providing*” da parte della società AnconAmbiente, in qualità di proponendo gestore unico del servizio inerente il c.d. “*ciclo integrato dei rifiuti*” al fine di procedere nel percorso di affidamento da parte della competente Assemblea Territoriale di Ambito quale Autorità di riferimento per l’Ambito Territoriale Ottimale n° 2 - Ancona;

**ee)** che è, pertanto, indispensabile – ai fini del perfezionamento degli adempimenti utili alla piena attuazione dei deliberati adottati dall’Assemblea territoriale di Ambito in merito all’individuazione del c.d. “*gestore unico*” del servizio inerente il cd. “ciclo integrato dei rifiuti”– che questo Consiglio Comunale, unitamente a tutti gli altri Consigli dei Comuni componenti dell’Assemblea Territoriale di Ambito, si pronunci in ordine alla assunzione della partecipazione nel capitale sociale della società AnconAmbiente in qualità di proponendo gestore unico del servizio inerente il c.d. “*ciclo integrato dei rifiuti*” al fine di procedere nel percorso di affidamento da parte della competente Assemblea Territoriale di Ambito quale Autorità di riferimento per l’Ambito Territoriale Ottimale n° 2 – Ancona;

**ff)** che deve ulteriormente essere preso atto di quanto approvato dalla “*Assemblea ATA*” – mediante la propria relazione ai sensi dell’Art. 14 del D.Lgs. n° 201/2022 nonché della conformità e coerenza del progetto sopra illustrato, ai contenuti ed alle finalità dell’Art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. n° 138/2011, nella parte in cui prevede che “*Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo*”, il “*Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Le deliberazioni degli enti di governo di cui al comma 1 sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive da parte degli organi degli enti locali*”;

**gg)** che – conseguentemente e sotto tale profilo (in disparte le valutazioni di opportunità sopra prospettate) – la volontà provvedimentale implicata dal presente atto appare vincolata (ed in quanto tale obbligatoria e dovuta da parte di questa Amministrazione) anche in relazione all’Art. 136 del TUEL, che recita “*Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico*”;

**hh)** che, in ogni caso, l’operazione societaria prospettata, è stata comunque ad oggi condivisa dai Comuni Soci attuali della “*AnconAmbiente S.p.A.*”, i quali – mediante il voto espresso nella assemblea della medesima Società – hanno inteso dare effettiva esecuzione ai deliberati dell’ATA di Ancona;

**ii)** che, pur nella consapevolezza della pendenza di apposito contenzioso in sede giurisdizionale, avanti al competente TAR Marche, avverso gli atti sin qui adottati dalla competente Assemblea Territoriale di Ambito, per l’organizzazione in regime ”*in - house providing*”, del servizio ciclo integrato rifiuti per il territorio di riferimento, viene comunque ravvisata l’opportunità di procedere sin d’ora all’attuazione del processo di concentrazione degli enti locali nel capitale sociale di un unico soggetto, individuato quale operatore economico da preporre al servizio medesimo;

**jj)** tale processo di concentrazione appare, infatti, rispondente ad esigenze di continuità di servizio per il territorio, nelle more del perfezionamento degli atti di individuazione del gestore e dell’affidamento del relativo servizio, anche in attesa della definizione del contenzioso proposto ovvero della eventuale riedizione di atti e provvedimenti, conseguenti alla eventuale, per quanto denegata, pronuncia di annullamento da parte del giudice amministrativo adito dalla parte ricorrente nel procedimento introdotto e sopra menzionato;

**kk)** che, peraltro, indipendentemente dal percorso di affidamento avviato dall’ATA, il processo di concentrazione in esame appare opportuno anche al fine di consentire ai Comuni proprietari delle società in house interessate di disporre nel più breve tempo possibile di un operatore economico, esito dell’aggregazione delle gestioni preesistenti, in grado di concorrere con altri operatori economici nel caso in cui il procedimento per l’affidamento in house non giunga a buon fine, salva comunque la nuova scelta che la competente ATA adotterà quanto alla forma di gestione;

**Tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto pertanto:**

**ll)** che il perfezionamento della assunzione della partecipazione da parte di questo Comune potrà avvenire solo all’esito favorevole, ai termini di legge, del procedimento avanti alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per le Marche e della Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e comunque una volta perfezionate da parte di tutti i Comuni dell’ATO le richieste delibere;

**mm)** che è, dunque, intendimento di questo Comune di approvare il complessivo progetto sopra illustrato e conseguentemente di acquisire – mediante la sottoscrizione, nelle forme del conferimento in natura, sopra illustrato, dell’aumento di capitale riservato deliberato in data 28.02.2025 dal CDA di AnconAmbiente S.p.A. con esclusione del diritto di opzione per i soci già esistenti – la qualità di socio della predetta AnconAmbiente S.p.A., precisando:

**mm.1)** che l’importo di versamento in denaro, pari ad euro 1.211,995, avviene sulla base del valore proposto dall’organo di amministrazione di AnconAmbiente S.p.A. e quindi ad euro **24,2399** per azione di cui 10,00 a capitale sociale e **14,2399** a fondo sovrapprezzo azioni

**mm.2)** che, per effetto della menzionata sottoscrizione di aumento di capitale sociale, la partecipazione del Comune al capitale sociale della menzionata AnconAmbiente S.p.A. risulta pari a n**. 50** azioni ordinarie;

**mm.3)** che la presente deliberazione non presenta implicazioni di spesa ulteriori rispetto a quelle previste dal versamento in denaro sopra menzionato;

**nn)** che tutto quanto illustrato nei punti che precedono consente di dare per adeguatamente documentato, sia l’equilibrio economico attuale e futuro della società – della quale, peraltro, si renderà periodicamente conto nelle apposite delibere annuali di razionalizzazione delle partecipazioni – sia la sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva dell’operazione;

**oo)** che, con riguardo agli eventuali obblighi contabili di questa Amministrazione comunale eventualmente scaturenti dal presente deliberato, deve essere osservato che, in ragione di quanto dimostrato nel piano economico-finanziario asseverato, non vengono ravvisate ragioni per effettuare accantonamenti – ulteriori rispetto a quelli direttamente implicati dalle previsioni di spesa del presente deliberato medesimo – con particolare riguardo a quelli posti ai sensi dell’art. 3 bis, c. 1 bis del DL 138/2011, anche alla luce di quanto confermato dalla giurisprudenza formatasi sul punto (C.d.S., Sez. V, sent. n° 6459 del 16.11.2018), la quale in particolare chiarisce che in ogni caso l’accantonamento è correlato alle “*risorse necessarie a sottoscrivere il capitale sociale*”, (par. 53 sentenza citata), eventualità non ricorrente nella fattispecie , avendo il Comune già reperito le risorse per il versamento in denaro sopra menzionato;

**pp)** che il presente atto viene adottato, in ultima analisi, nella consapevolezza che l’assunzione della qualità di socio – da parte di questo Comune nella compagine sociale del soggetto proponente come gestore unico per l’affidamento in house da parte della competente Assemblea di Ambito – costituisce atto vincolato per legge, risultando, d’altra parte, questo Comune esposto – in caso di inottemperanza alla prescrizione predetta – all’esercizio dei poteri sostitutivi, spettanti alle Autorità competenti, anche mediante “*Commissario Ad Acta*”;

**qq)**che, peraltro, indipendentemente dal percorso di affidamento avviato dall’ATA, il processo di concentrazione in esame appare opportuno anche al fine di consentire ai Comuni proprietari delle società in house interessate di disporre nel più breve tempo possibile di un operatore economico, esito dell’aggregazione delle gestioni preesistenti, in grado di concorrere con altri operatori economici nel caso in cui il procedimento per l’affidamento in house non giunga a buon fine, salva comunque la nuova scelta che la competente ATA adotterà quanto alla forma di gestione;

**rr)** di dare mandato alle competenti strutture comunali di provvedere alle misure di pubblicità previste dalla legge, anche ai fini di consultazione previste dalla legge medesima per le operazioni in esame, nonché a quanto necessario per la massimizzazione dell’effetto utile ricercato dal presente deliberato;

**ss)** di dare mandato alle competenti strutture comunali di provvedere a che la presente delibera sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti nonché all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, in conformità alle nuove previsioni introdotte dalla legge L. n. 118 del 2022 nel TUSP, secondo quanto sopra esposto;

tanto premesso e considerato,

Acquisito il parere del revisore …………..

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, sulla proposta di cui alla presente delibera;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, sulla proposta di cui alla presente delibera;

VISTI:

* il D. Lgs. n 267/2000;
* il TUSP D Lgs. n.75/2016;
* lo Statuto Comunale;

Con votazione espressa in modo palese per alzata di mano dal seguente esito:

* Presenti n.
* Astenuti n.
* Votanti n.
* Voti Favorevoli n.

**delibera:**

**1.** di approvare le sopra estese premesse a far parte integrante e sostanziale della presente parte dispositiva nonché a valere quale apparato argomentativo e guida ermeneutica del medesimo presente dispositivo;

**2.** di prendere atto dell’intervenuta scelta – da parte della competente Assemblea Territoriale di Ambito –, condividendone e facendone proprie le motivazioni, della forma di gestione del servizio inerente il c.d. “*ciclo integrato dei rifiuti*” finalizzata all’avviato percorso di affidamento nel regime “*in house providing*”, così come operata con la sopra menzionata deliberazione n° 16 del 27.09.2024 avente ad oggetto "*Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO 2 Ancona" (ex art. 14 D.Lgs. 201/2022)*"; ( delibera dell’A.T.A. n. 16 del 27/09/2024, con Allegato IV Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale allegata al presente atto sotto la lettera A);

**3.** di approvare – ai fini della compiuta attuazione del deliberato della competente Assemblea Territoriale di Ambito – il progetto illustrato nelle premesse e di condividerne, quindi, i contenuti, affidando la attuazione del medesimo ai punti che seguono del presente dispositivo;

**4.** di acquisire – mediante la sottoscrizione nelle forme del versamento in denaro dell’aumento di capitale riservato deliberato in data 28.02.2025 dal CDA di AnconAmbiente S.p.A. con esclusione del diritto di opzione per i soci già esistenti – la qualità di socio della predetta AnconAmbiente S.p.A. e quindi di partecipare, indirettamente, anche a Sogenus;

**5.** di rendere atto che, per effetto della menzionata sottoscrizione di aumento di capitale sociale per un valore pari ad euro 1.211,995, la partecipazione del Comune di Polverigi al capitale sociale della menzionata AnconAmbiente S.p.A. risulta pari a n. 50 azioni ordinarie;

**6.** di dare atto che oltre all’impegno finanziario di cui al precedente punto, la presente deliberazione non presenta implicazioni di spesa ulteriori rispetto a quelle previste dal versamento in denaro sopra menzionato;

**7.** di dare atto che le ragioni illustrate in premessa e nei documenti richiamati consentono di dare per adeguatamente documentato, sia l’equilibrio economico attuale e futuro della società – della quale, peraltro, si renderà periodicamente conto nelle apposite delibere annuali di razionalizzazione delle partecipazioni – sia la sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva dell’operazione;

**8.** di dare atto che, con riguardo agli eventuali obblighi contabili di questa Amministrazione comunale eventualmente scaturenti dal presente deliberato, deve essere osservato che, in ragione di quanto dimostrato nel piano economico-finanziario asseverato, non vengono ravvisate ragioni per effettuare accantonamenti – ulteriori rispetto a quelli direttamente implicati dalle previsioni di spesa del presente deliberato medesimo – con particolare riguardo a quelli posti ai sensi dell’art. 3 bis, c. 1 bis del DL 138/2011, anche alla luce di quanto confermato dalla giurisprudenza formatasi sul punto (C.d.S., Sez. V, sent. n° 6459 del 16.11.2018), la quale in particolare chiarisce che in ogni caso l’accantonamento è correlato alle “*risorse necessarie a sottoscrivere il capitale sociale*”, (par. 53 sentenza citata), eventualità non ricorrente nella fattispecie , avendo il Comune già reperito le risorse per il versamento in denaro sopra menzionato;

**9.** di approvare – nel contesto della partecipazione di capitale oggetto di odierna volontà di assunzione – il testo di statuto che regolerà il funzionamento della “*AnconAmbiente S.p.A.*” nella nuova configurazione ed assetto (cfr. ALLEGATO D1 costituito dal nuovo statuto sociale della “*AnconAmbiente S.p.A.*”) nonché il “*Regolamento del controllo analogo congiunto in AnconAmbiente S.p.A.”, il quale è suscettibile di essere inteso quale “patto parasociale*” tra i Soci della compagine sociale della nuova “*AnconAmbiente S.p.A.*” (cfr. ALLEGATO D2 recante il c.d. “*Regolamento di controllo analogo*”);

**10.** ⁠che, ove per motivi tecnici, sia necessario aggiornare le perizie, sopra menzionate, l’entità della partecipazione potrà subire lievi modificazioni che saranno comunque documentate ed illustrate mediante le ulteriori apposite perizie giurate da parte della “AnconAmbiente S.p.A.” e delle società conferenti, e di prevedere che per l’acquisizione di tali perizie viene previsto, sin d’ora, il conferimento dei relativi mandati, eventualmente da perfezionare attraverso gli atti degli organi competenti della Amministrazione comunale;

**11.** di rendere atto nonché riconoscere - nella consapevolezza che l’assunzione della qualità di socio, da parte di questo Comune nella compagine sociale del soggetto proponente come gestore unico per l’affidamento in house da parte della competente Assemblea di Ambito, costituisce atto vincolato per legge - che il perfezionamento della assunzione della partecipazione da parte di questo Comune potrà avvenire solo all’esito favorevole, ai termini di legge, del procedimento avanti alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per le Marche e della Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato;

**12.** di autorizzare, nei termini e nei modi di legge, la successiva fusione per incorporazione di Ecofon s.r.l. in AnconAmbiente S.p.A., formulando sin d’ora indirizzo agli esponenti di questo Comune di esprimere voto in senso coerente nella competente sede di AnconAmbiente S.p.A.;

**13**. di acquisire la qualità di socio diretto della Anconambiente s.p.a. indipendentemente dal percorso di affidamento avviato dall’ATA nel caso in cui il procedimento per l’affidamento in house non giunga a buon fine, al fine di consentire ai Comuni proprietari delle società in house interessate di disporre nel più breve tempo possibile di un operatore economico, esito dell’aggregazione delle gestioni preesistenti, in grado di concorrere con altri operatori economici nel caso in cui il procedimento per l’affidamento in house non giunga a buon fine, salva comunque la nuova scelta che la competente ATA adotterà quanto alla forma di gestione;

**14.** di dare mandato alle competenti strutture comunali di provvedere

**-** alle misure di pubblicità previste dalla legge, anche ai fini di consultazione previste dalla legge

- a quanto necessario per la massimizzazione dell’effetto utile ricercato dal presente deliberato;

**15.** di dare mandato alle competenti strutture comunali di provvedere a che la presente delibera sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti nonché all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, in conformità alle nuove previsioni introdotte dalla legge L. n. 118 del 2022 nel TUSP, secondo quanto sopra esposto, dando informazione all’ATA di ciascun avvenuto invio;

**16.** di dare atto che la proposta della presente deliberazione, così come adottata dalla Giunta municipale (deliberazione n. 00 del …), è stata oggetto di pubblicazione preventiva e consultazione pubblica dal… al …… secondo le modalità vigenti;

**17.** di dare atto che con la delibera di Consiglio Comunale n.59 del 20.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, (atto sulla revisione delle partecipate ai sensi dell’art. 20 TUSP) l’amministrazione Comunale di Polverigi

i. non ha dato indicazione dell’acquisizione della partecipazione nel capitale sociale della “*AnconAmbiente S.p.A.*” in quanto l’operazione societaria non è afferente all’assetto societario oggetto della ricognizione con riferimento al 31.12.2023 di cui all’atto n. 59/2024 adottato;

ii. che, in base al progetto presentato da AnconAmbiente S.p.A., l’operazione societaria di acquisizione della partecipazione si concretizza nel 2025, avendo preso avvio comunque nel 2024 con la delibera ATA n.16/2024 con cui *è stata disposta la conclusione del procedimento istruttorio dedicato, inter alia, alla valutazione della sussistenza dei presupposti normativamente previsti per l'affidamento in concessione con il modello dell'in-house del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'ATO2 in relazione alla domanda pervenuta da Anconambiente S.p.A (progetto di candidatura definitivo). Con la medesima deliberazione è stata approvata la relazione ex art. 14 del D.Lgs. 201/2022 approvando quale forma di gestione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO2 il modello "in house providing" (art. 14, comma 1, lett. c D.Lgs. 201/2022) come proposto da Anconambiente Spa. Il progetto di candidatura definitivo di Anconambiente Spa prevede che:*

*- la società Ecofon Conero S.p.A («Ecofon») verrà fusa per incorporazione nella Anconambiente s.p.a.. La fusione di Ecofon in Anconambiente, renderà i Comuni soci della Ecofon soci diretti di Anconambiente Spa;- i comuni dell’ATO che non acquisiscono la partecipazione indirettamente o tramite la fusione per incorporazione di Ecofon assumono la partecipazione nel capitale sociale della “AnconAmbiente S.p.A.”*

iii. che il presente atto costituisce espressione della volontà dell’Amministrazione Comunale di Polverigi di acquisire la partecipazione nella società “AnconAmbiente S.p.A.”, al fine dell’affidamento “in house” del servizio di gestione integrata dei rifiuti dell’ATO2 così come deliberato dall’ATA con delibera di Assemblea d’Ambito n.16 del 27.09.2024 e, indipendentemente dal percorso di affidamento avviato dall’ATA, di consentire ai Comuni proprietari delle società in house interessate di disporre nel più breve tempo possibile di un operatore economico, esito dell’aggregazione delle gestioni preesistenti, in grado di concorrere con altri operatori economici nel caso in cui il procedimento per l’affidamento in house non giunga a buon fine, salva comunque la nuova scelta che la competente ATA adotterà quanto alla forma di gestione;

iv. che la partecipazione che l’Amministrazione Comunale intende acquisire con il presente atto integra l’elenco delle partecipazioni possedute così some risultanti dalla ricognizione approvata con atto di Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2024 e che verrà relazionata nella prossima ricognizione delle partecipate ai sensi dell’art.20 del D. Lgs. n.75/2016.

INFINE il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di pervenire quanto prima all’ affidamento “in house” del servizio di gestione integrata dei rifiuti dell’ATO2 ed all’ effettivo avvio del servizio, rispettando così il cronoprogramma descritto nelle premesse per completare la progressiva e graduale gestione del ciclo integrato dei rifiuti in tutto il territorio della Provincia di Ancona, così come stabilito dalla delibera di Assemblea d’Ambito n.16 del 27.09.2024, con separata votazione espressa in modo palese per alzata di mano dal seguente esito:

* Presenti n.
* Astenuti n.
* Votanti n.
* Voti Favorevoli n.

D I C H I A R A

Il presente atto, immediatamente eseguibile la presente delibera, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267